



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, RELATIVAMENTE ALLA GARA N. 8506048 – AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO PER 7 ANNI DI N. 3 TAVOLI OPERATORI

- 1) Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ad integrazione di quanto previsto nel Disciplinare di gara, si accludono allo stesso le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
- 2) A partire dalla seconda annualità (ed a cadenza annuale), qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto (canone su base annuale) debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione **superiori al 10 per cento** rispetto al canone annuale (da comprovare dettagliatamente), esso trasmette apposita comunicazione al RUP. La comunicazione dell'appaltatore di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto, nelle more che si esegua apposita istruttoria (di cui al punto successivo). Non verrà riconosciuto alcun adeguamento del prezzo entro il 10 per cento rispetto al canone annuale.
- 3) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. , conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
- 4) Nel caso in cui l'operatore economico abbia iscritto riserve sull'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma è altresì sempre possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 5) E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
- 6) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Il RUP si riserva di chiedere all'aggiudicatario adeguati giustificativi del prezzo offerto in gara, al fine di determinare le singole voci di costo che compongono l'importo proposto; ciò in previsione valutare future richieste di revisione prezzi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot. Antonio/Luca Salemi